

N. R.G. 2245/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE

De

N. 2941-14 Som.
N. 2245-14 Reg. Gen.
N. 9163-14 Cron.
N. = Reg.

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Federica Sacchetto	Presidente
dott. Antonella Guerra	Giudice
dott. Lucia Martinez	Giudice Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. _____ promossa da:
_____, (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. _____
e dell'avv. _____, (C.F. _____) VIA _____
; , elettivamente domiciliato in VIA _____ presso il difensore avv. _____

RICORRENTE

contro
_____, (C.F. _____), con il patrocinio
dell'avv. _____ e dell'avv. _____, (C.F. _____) VIA _____
; , elettivamente domiciliato in VIA _____ presso il
difensore avv. _____

RESISTENTE

Con l'intervento del P.M.

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 3.4.2014
P.M. per l'accoglimento del ricorso

motivi della decisione

Con ricorso congiunto depositato in data 4.3.2014

,premessò di aver contratto matrimonio con il 16/07/1977 e che il matrimonio era durato poco più di un anno, specificavano che vivevano oramai separati dal 1978 e che mai era intervenuta formale separazione. Chiedevano quindi di avvalersi ai sensi dell'art.5 del reg.UE n.r.1259/10 della legge tedesca che prevede esclusivamente il divorzio e non il procedimento di separazione.

Ciò premesso, va affermata la giurisdizione del giudice italiano, in forza del Regolamento CE n. 2201/03 che all'art.3, 1 comma lettera a) del citato regolamento, il quale fissa il criterio generale della residenza,e in particolare, nella specifica ipotesi di domanda congiunta, il criterio della "residenza di uno dei coniugi, in caso di domanda congiunta.

A norma dell'art. 5 lettera C del reg. n.1259/2010, i coniugi possono poi scegliere di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purchè, come nel caso in esame, si tratti della legge dello Stato di cui uno dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo.

E' documentale in atti che i coniugi concordemente hanno scelto la legge tedesca che prevede solo il divorzio e che non osta all'accoglimento della domanda l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto la norma straniera che non prevede tale requisito ai fini del divorzio non è contraria all'ordine pubblico.

L'art.1566 del codice civile tedesco prevede,infatti, espressamente la possibilità che venga pronunciato lo scioglimento allorchè sia domanda congiunta e i coniugi vivano separati da un anno o da tre anni.

Nel caso di specie, i coniugi vivono separati dal 1978 ed è pacifico che non vi sia alcuna comunione morale o materiale tra loro.

Va dichiarato quindi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in data 16.7.1977.

Vanno compensate le spese atteso che non è ravvisabile soccombenza alcuna a carico delle parti.

P.Q.M.

* Dichiaro lo scioglimento del matrimonio contratto in data _____ da _____ e trascritto nel registro atti di matrimonio (alla parte I Serie _____, n. 121, dell'anno 1977) del Comune di _____.

* Ordina all'ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.

* spese compensate.

Così deciso in Padova il 8.4.2014


Il Giudice Relatore

dott. Lucia Martinez



Il Presidente

dott. Federica Sacchetto



IL CANCELLIERE C/1
D. L. LIBERIO MARZANI



LA PRESENTE SENTENZA E' STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDI 30 SET. 2014.

IL CANCELLIERE
D. L. LIBERIO MARZANI

